



**COMUNE DI PARONA (PV)**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E STRUTTURE ADIACENTI DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE IN VIA CASE SPARSE PER CILAVEGNA**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno ( ) del mese di in Parona presso la sede Municipale del Comune di Parona sita in Piazza Signorelli n.1 ,

**TRA**

Il **COMUNE DI PARONA** – Piazza Signorelli, 1 – nella persona di \_\_\_\_\_Qualifica \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Parona, C.F 83001230180, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**E**

**A.S.D. PARONA**, P. IVA e C.F. 92012410186, nella persona del Presidente pro tempore Sig. .... nato a ..... il ....., di seguito denominata Associazione) con sede legale in Via Case Sparse per Cilavegna n.3.

**Premesso che:**

-con deliberazione della Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_è stato concesso all'A.S.D. Parona l'uso e la gestione delle strutture di proprietà comunale site in Via Case Sparse per Cilavegna a Parona, 3;

- ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 trattasi di concessione degli impianti sportivi aventi non rilevanza economica di interesse generale e che quindi non rientrano nell'ambito di applicazione della parte del Codice relativa alle concessioni;

- l'art. 90 della Legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), contiene disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica, che regolamenta l'uso degli impianti sportivi degli enti locali territoriali non solo per consentirne la massima fruibilità da parte dei cittadini, ma anche al fine di ottenere sensibili risparmi di spesa pubblica e rispettare i vincoli derivanti dal patto di stabilità;

- la disciplina regionale lombarda di affidamento della gestione degli impianti sportivi degli enti pubblici territoriali è contenuta nella L.R. Lombardia n. 27/2006 e che tale normativa individua nell'associazionismo sportivo il gestore preferenziale che, con minori spese e maggiore efficienza, contribuisce al mantenimento di una effettiva «funzione pubblica» dell'impianto sportivo. Effettua un'importante distinzione, all'art. 1, tra impianti senza rilevanza economica che, per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a ricoprire i costi di gestione, ed impianti aventi rilevanza economica, idonei a produrre utili;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata,

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

### ***Articolo 1***

Si approvano specificatamente le premesse che si intendono far parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per quanto non allegato, che le parti dichiarano espressamente di conoscere esonerandone la relativa lettura.

### ***Articolo 2***

*Il Comune di Parona concede all'A.S.D. Parona che accetta, l'utilizzo e la gestione delle seguenti strutture ed impianti sportivi di proprietà comunale:*

- a) un campo da calcio ed aree verdi comprese nel perimetro della recinzione, recinzione del complesso, verde ornamentale interno al complesso;
- b) campo da calcio per allenamento, ivi incluso impianto di illuminazione;
- c) immobile ove sono collocati spogliatoi, docce e locali annessi

L'Associazione dichiara di aver preso visione dei beni e di averli ritenuti idonei all'uso richiesto e detenerli come spazi adeguati ed omologati per il gioco del calcio nei campionati in cui risultano iscritte le proprie squadre oltre a tutte quelle attività con questo compatibili e di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito nell'art. 1229 del c.c.

### ***Articolo 3***

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione della presente e trova scadenza il 31/07/2026.

Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga.

L'Amministrazione, presenti i presupposti di legge, si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione, previa adozione di relativo provvedimento, congruamente motivato, a seguito di accordi con il concessionario.

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di trenta (30) giorni da notificarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La durata della Convenzione può cessare prima di tale scadenza comunque con l'estinzione dell'associazione, precisando comunque che il Comune potrà esigere la restituzione dei beni anche prima del termine di scadenza prestabilito previa comunicazione nei trenta giorni antecedenti la scadenza dell'anno sociale e dei relativi campionati e comunque entro il trenta giugno di ogni anno.

È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione e/o il subentro nella convenzione da altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

#### ***Articolo 4***

La violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionali assunti dall'Associazione comporteranno la risoluzione del contratto qualora:

- L'associazione realizzi opere edilizie non autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- Avvengano modifiche agli scopi istituzionali dell'Associazione. Non comporterà la risoluzione del contratto il fatto che prima della scadenza della presente Convenzione per motivi imprevedibili, si modifichi la denominazione dell'Associazione o si verifichi lo scioglimento di questa a fronte di creazione di una nuova Associazione avente gli stessi scopi istituzionali e le stesse finalità sociali. In tal caso il Comune di Parona, previa verifica d'invariabilità degli scopi istituzionali e delle finalità perseguite dalla nuova Associazione, procederà a prendere atto dell'avvenuta variazione;
- L'Associazione stessa ponga in essere atti che in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità sociali per le quali l'impianto è stato affidato;
- Siano disattesi gli impegni assunti con la presente Convenzione;
- Siano destinati i beni ad usi diversi da quelli previsti nella presente convenzione

La risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. è dichiarata, previa diffida, con atto scritto dal Comune di Parona e da notificarsi nelle forme di rito all'Associazione.

#### ***Articolo 5***

**Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale:**

- Le utenze luce – acqua – gas;
- Interventi di manutenzione straordinaria.

#### ***Articolo 6***

**Saranno a carico dell'Associazione Sportiva:**

- Gli interventi di manutenzione ordinaria di tutte le strutture concesse.

La Concessionaria s'impegna a mantenere l'impianto affidatogli con cura e la massima diligenza, in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità.

La Concessionaria si obbliga a non destinare l'impianto ad altri usi che non siano quelli previsti.

Alla restituzione degli impianti l'amministrazione Comunale si riserva il diritto di essere risarcita dei danni qualora il deterioramento sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nella presente convenzione, salvo che l'Associazione Sportiva provi che il danno non è a lei imputabile.

#### ***Articolo 7***

Il Comune di Parona ha piena facoltà di disporre, verificata la disponibilità con la concessionaria, nelle giornate e nelle ore libere, della struttura affidata per uso esclusivo delle scuole cittadine, in orari che non intralcino il normale svolgimento delle attività della società medesima.

La Concessionaria dovrà comunicare annualmente al Comune gli orari degli allenamenti, e quello delle società sportive e gruppi amatoriali, che faranno uso annuale dell'impianto.

#### ***Articolo 8***

L'uso dell'impianto da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti potrà essere autorizzata dall'Associazione concessionaria, secondo i seguenti criteri di priorità:

- Utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Attività delle scuole di ogni ordine e grado;
- Attività per disabili;
- Utilizzo connesso all'attività formativa di base;
- Utilizzo da parte di gruppi o associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, etc;
- Utilizzo da parte di singoli cittadini.

Nelle giornate e ore libere da attività, le società sportive o gruppi di cittadini non di Parona, possono richiederne l'uso, facendo apposita domanda al Concessionario.

La Concessionaria dovrà usare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia rimanendo la stessa responsabile verso l'amministrazione Comunale per danni alle strutture e cose.

La Concessionaria ha la diretta responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste per la conduzione dell'impianto alla stessa affidata in gestione, ai sensi del D.M. 18.03.1996 n. 61 e s.m.i.

#### ***Articolo 9***

Il Comune e l'Associazione sportiva s'impegnano a compiere incontri periodici di verifica dell'attività svolta. Tali incontri avverranno a richiesta delle parti e comunque con frequenza almeno semestrale.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni dell'impianto in oggetto della presente concessione. Qualora si rendessero necessari lavori, la concessionaria dovrà avanzare formale richiesta di esecuzione e gli stessi dovranno essere debitamente autorizzati per iscritto dal Comune.

E' consentito alla Concessionaria, previa autorizzazione scritta dal Comune, l'istallazione di attrezzature tecniche di natura sportiva e ricreativa al fine di rendere la struttura più funzionale e fruibile dal maggior numero di cittadini.

La Concessionaria è autorizzata ad eseguire in forma sonora, visiva e audiovisiva, la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

#### ***Articolo 10***

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o all'attuazione della presente Convenzione saranno devolute all'Autorità giudiziale competente:

#### ***Articolo 11***

Sono a carico del concessionario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto.

#### ***Articolo 12***

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia e alle disposizioni del Codice CIVILE.

#### ***Articolo 13***

Il presente atto stipulato in forma di scrittura privata è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.11.1986 n. 131 e successive modifiche con onere a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concessionario  
A.S.D. Parona

Comune di Parona